

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 971/2013 DEL CONSIGLIO

del 10 ottobre 2013

che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio ⁽²⁾ attua le misure previste dalla decisione 2010/413/PESC e dispone, tra l'altro, il congelamento di tutti i fondi e di tutte le risorse economiche appartenenti alle persone, entità o organismi elencati negli allegati VIII e IX di tale regolamento.
- (2) Il 10 ottobre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/497/PESC ⁽³⁾ che modifica la decisione 2010/413/PESC e dispone un criterio di inclusione negli elenchi adeguato per includere persone e entità che hanno aggirato o violato le misure restrittive.
- (3) Tale misura rientra nell'ambito di applicazione del trattato e la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 267/2012, è così modificato:

- a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
 - "b) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che hanno aggirato o violato, o aiutato una persona, un'entità o un organismo dell'elenco ad aggirare o violare le disposizioni del presente regolamento, della decisione 2010/413/PESC del Consiglio o della UNSCR 1737 (2006), della UNSCR 1747 (2007), della UNSCR 1803 (2008) e della UNSCR 1929 (2010);";
- b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
 - "c) membri del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) oppure persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati dal Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche o da uno o più dei suoi membri di alto livello o come persone fisiche o giuridiche che agiscono per loro conto, oppure persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che forniscono assicurazioni o altri servizi essenziali all'IRGC o ad entità da essi possedute o controllate o che agiscono per loro conto";
- c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
 - "e) persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati dall'Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) oppure persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che agiscono per loro conto, oppure persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che forniscono assicurazioni o altri servizi essenziali all'IRISL o ad entità da essi possedute o controllate o che agiscono per loro conto.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1).

⁽³⁾ Cfr. pag. 46 della presente Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 10 ottobre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

R. SINKEVIČIUS
